

N. 54.



N. 54.

REGIO DECRETO *che determina il ritiro delle monete di nichelio puro da centesimi 25.*

13 febbraio 1908.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 febbraio 1908, n. 47)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 302. che provvede per la trasformazione di 30 milioni di monete di bronzo in altrettanta somma di monete di nichelio puro;

Veduto il regio decreto 13 febbraio 1902. n. 54, col quale si autorizzava la fabbricazione e l'emissione di monete di nichelio puro da centesimi 25;

Veduta la legge 9 luglio 1905, n. 363. sul riordinamento della minuta circolazione;

Visto il Nostro decreto 23 gennaio 1908. n. 22, che autorizza la emissione delle monete di nichelio puro da centesimi 20 e ne stabilisce le caratteristiche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le monete di nichelio puro da centesimi 25 emesse in virtù del reale decreto 13 febbraio 1902, n. 54, col millesimo 1902 e 1903 cessano di avere corso legale nel Regno col giorno 31 gennaio 1909 e possono per conseguenza da quell'epoca essere ricusati dai privati, come sono rifiutate

dalle pubbliche casse nei versamenti di somme dovute allo Stato.

Dal 1° febbraio 1909 al 31 gennaio 1913 le dette monete da 25 centesimi di nichelio puro sono cambiate presso tutte le tesorerie del Regno in nuove monete di nichelio puro da centesimi 20 o in monete di bronzo, e, scaduto questo termine, s'intendono prescritte.

Con altro Nostro decreto sarà provveduto al ritiro dalla circolazione delle monete di nichelio misto da centesimi 20

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 febbraio 1908

*Reg. 40. Atti del Governo a f. 167. A. ARMEISASSO
Luogo del Sigillo. V. U Guardasigilli ORLANDO.*

GIOLITTI.
CARCANO.